

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DI TRENTO 31 dicembre 1957, n. 6

Autorizzazione all'erogazione di contributi, concessi a norma della legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3 pag. 108

ANNO 1958 — JAHR 1958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
14 febbraio 1958, n. 14

Ripartizione in articoli dello stanziamento iscritto al cap. n. 98 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958 pag. 109

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES
vom 14. Februar 1958, Nr. 14

Aufteilung in Artikel des im Kap. 98 des Vorschlags der Ausgaben für das Finanzjahr 1958 eingetragenen Ansatzes Seite 109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 marzo 1958, n. 15

Sostituzione di un componente del comitato mandamentale di Egna della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano pag. 110

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES
vom 5. März 1958, Nr. 15

Ersetzung eines Mitgliedes des Bezirksausschusses der wechselseitigen Landes-Krankenkasse Bozen von Neumarkt Seite 110

LEGGI E DECRETI - GESETZE UND DEKRETE

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1958, n. 4

Sottoscrizione di obbligazioni della « Finanziaria Industrie Regionali Società per azioni - Trento »

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di agevolare la creazione di nuove fonti di lavoro o di assicurare la difesa di quelle esistenti, è autorizzata la sottoscrizione di obbligazioni della F.I.R., Finanziaria Industrie Regionali, Società per azioni - Trento, fino alla concorrenza di lire 600 milioni.

Art. 2

Alla spesa di cui al precedente articolo si farà fronte con appositi stanziamenti da iscriversi nel bilancio regionale, per

- lire 300 milioni nell'esercizio 1958
- lire 200 milioni nell'esercizio 1959
- lire 100 milioni nell'esercizio 1960.

Alla copertura dell'onere di lire 300 milioni per l'esercizio 1958 si provvederà mediante l'accensione di un mutuo di pari ammontare, al tasso annuo d'interesse non superiore al 7,50 per cento da estinguersi in dieci annualità posticipate a decorrere dall'esercizio 1959.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 3 marzo 1958

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
SANDRELLI

REGIONALGESETZ vom 3. März 1958, Nr. 4

Zeichnung von Schuldverschreibungen der Aktiengesellschaft « Finanziaria Industrie Regionali » - Trient

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Um die Schaffung neuer Arbeitsquellen zu erleichtern und den Schutz der bestehenden zu sichern, wird zur Zeichnung von Schuldverschrei-

bungen der Aktiengesellschaft « Finanziaria Industrie Regionali (F.I.R.) » - Trient bis zur Höhe von 600 Millionen Lire ermächtigt.

Art. 2

Die im vorhergehenden Artikel genannte Ausgabe wird mit eigenen Ansätzen gedeckt, die im Haushalt der Region einzutragen sind, und zwar in Höhe von

- 300 Millionen Lire im Finanzjahr 1958;
- 200 Millionen Lire im Finanzjahr 1959;
- 100 Millionen Lire im Finanzjahr 1960.

Die Belastung von 300 Millionen Lire für das Finanzjahr 1958 wird durch Aufnahme eines Darlehens in derselben Höhe zum jährlichen Zinssatz von höchstens 7,50 vom Hundert gedeckt, das in zehn im nachhinein zu zahlenden Jahresraten mit Ablauf vom Finanzjahr 1959 zu tilgen ist.

Art. 3

Dieses Gesetz wird im Sinne des Art. 49 des Sonderstatutes für dringend erklärt und tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 3. März 1958

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
SANDRELLI

ANNO 1957 — JAHR 1957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 dicembre 1957, n. 171

Soppressione del cap. n. 174 aggiunto allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Vista la legge regionale 24 settembre 1951, n. 17;

Visto l'art. 15 della legge regionale 29 aprile 1957, n. 4;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1957, n. 16, registrato alla Corte dei Conti il 7 marzo 1957, re-

gistro 2, foglio 173, con il quale venne istituito il capitolo aggiunto allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso n. 174, con la denominazione « Spese, contributi e sussidi per promuovere ed incrementare la produzione industriale e le attività commerciali e per il collocamento della produzione agricola ed industriale all'interno ed all'estero. Spese per il miglioramento dei servizi di comunicazione, anche con riguardo alle apprestazioni segnaletiche ».

Visto che con legge regionale 16 dicembre 1957, n. 22 è stata modificata la denominazione del cap. n. 84 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso, per cui lo stesso ha assunto denominazione identica a quella del cap. n. 174 aggiunto;

Considerata l'opportunità di trasferire i residui passivi di cui al cap. n. 174 aggiunto al corrispondente cap. n. 84, sopprimendo nel contempo il detto capitolo aggiunto n. 174;

Su proposta dell'Assessore delle finanze, del credito e della cooperazione;

d e c r e t a :

Art. 1

I residui passivi risultanti al 1° gennaio 1957 sul cap. 174 aggiunto allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957 con la denominazione « Spese, contributi e sussidi per promuovere ed incrementare la produzione industriale e le attività commerciali per il collocamento della produzione agricola ed industriale all'interno ed all'estero. Spese per il miglioramento dei servizi di comunicazione anche con riguardo alle apprestazioni segnaletiche » giusta il decreto presidenziale 2 luglio 1957, n. 614/C, registrato alla Corte dei Conti il 15 luglio 1957, registro 6, foglio 101, sono trasferiti al corrispondente capitolo di competenza n. 84 di detto stato di previsione, avente la stessa denominazione, in conto residui.

Art. 2

I titoli di pagamento emessi sul detto capitolo aggiunto n. 174 si intendono tratti a carico del corrispondente capitolo n. 84.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trento, 31 dicembre 1957

p. Il Presidente della Giunta regionale
TURRINI

Registrato alla Corte dei Conti addì 3 marzo 1958, Registro 2, Foglio 184 - Saletti.